
FAQ

Domande frequenti

Limitazioni per la qualità dell'aria

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1) Quali sono le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti in regione Lombardia?

Le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 benzina e diesel, Euro 2 diesel ed Euro 3 diesel si applicano dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30, permanentemente tutto l'anno, nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (in totale 570 Comuni) della Lombardia. Ai veicoli euro 4 diesel (per le autovetture anche con FAP efficace) le limitazioni permanenti si applicano tutto l'anno, a partire dal 1° ottobre 2023, dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nei Comuni di Fascia 1 e in quelli di Fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso, S. Giuliano Milanese. Per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi le limitazioni della circolazione si applicano dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per quelli di classe Euro 0 e dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per quelli di classe Euro 1.

2) Quando entrano in vigore le limitazioni alla circolazione per i veicoli euro 4 diesel con FAP efficace?

A partire dal 1° ottobre 2023 le limitazioni permanenti si applicano anche alle autovetture (cat.M1) euro 4 diesel con FAP efficace, dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30, permanentemente tutto l'anno, nei Comuni di Fascia 1 e in quelli di Fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso, S. Giuliano Milanese. Per gli altri veicoli (trasporto merci e persone di cat. N1, N2, N3, M2 e M3) di classe Euro 4 diesel con FAP efficace le limitazioni entreranno in vigore il 1° ottobre 2024.

3) Quando entreranno in vigore le limitazioni alla circolazione per i veicoli Euro 0, 1 con alimentazione metano/GPL?

A partire dal 1° aprile 2024, le limitazioni permanenti si applicano anche ai veicoli euro 0 e1 alimentati a Gas, metano e GPL, in modo esclusivo o bi-fuel, dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30, permanentemente tutto l'anno, nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (in totale 570 Comuni) della Lombardia. L'applicazione delle limitazioni temporanee per questi veicoli invece entra in vigore dal 1° ottobre 2023.

4) Quando entrano in vigore le limitazioni alla circolazione per i veicoli euro 5 diesel?

Non sono attualmente vigenti previsioni attuative circa l'avvio di limitazioni regionali per i veicoli Euro 5 diesel, salvo quelle programmatiche contenute all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) che ne prevedono l'avvio a partire dal 1° ottobre 2025. Per le limitazioni specifiche vigenti nell'Area B del Comune di Milano occorre consultare la pagina specifica comunale <https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b>

5) Con un veicolo Euro 5 diesel è possibile circolare senza limitazioni nell'Area B del Comune di Milano?

A partire dal 1° ottobre 2022 nell'Area B del Comune di Milano sono in vigore le limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli euro 5 diesel. Per maggiori informazioni <https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b>

6) Cosa si intende per filtro antiparticolato (FAP) efficace?

Si intende un filtro con valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta di circolazione del veicolo oppure, in assenza di valore nel campo V.5, come dimostrabile dal certificato di omologazione del filtro stesso.

Ai veicoli con filtro efficace non si applicano le limitazioni della circolazione fino al:

- 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1), ad esclusione dell'Area B del Comune di Milano;
- **30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3).**

7) Cos'è il servizio MoVe-In e come è possibile aderire

Per ogni informazione relativa al servizio MoVe-In è possibile consultare le FAQ riportate al seguente link <https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/cms/FAQ>

8) I veicoli Euro 5 diesel possono aderire al servizio Move-In applicato all'Area B del Comune di Milano?

Si, dal 1° settembre 2022 si è aperta la possibilità di adesione al servizio sulla piattaforma regionale Move-In per i veicoli alimentati a benzina Euro 2 e a gasolio 5 che intendono aderire al servizio applicato all'Area B del Comune di Milano.

9) Quali sono le soglie chilometriche regionali Move-In per i veicoli Euro 4 diesel?

Sono pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3.

10) Sono stati estesi i servizi aggiuntivi per i veicoli aderenti al servizio MoVe-In di proprietà degli operatori del commercio ambulante?

Si. Per tutte le classi ambientali dei veicoli oggetto di limitazione appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante che aderiscono al servizio MoVe-In regionale è introdotta una ulteriore finestra temporale dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 ottobre 2024 nella quale è possibile richiedere l'applicazione dei servizi aggiuntivi nel triennio successivo.

11) Per i veicoli di classe Euro 4 diesel aderenti al servizio MoVe-In la categoria degli operatori del commercio ambulante può beneficiare dei servizi aggiuntivi già previsti per le altre classi ambientali?

Si, al pari delle altre classi ambientali, i servizi aggiuntivi si applicano anche ai veicoli Euro 4 diesel che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2024 e che comunichino l'adesione, sia per i rinnovi che per le nuove adesioni a Regione per il tramite delle associazioni di categoria.

12) Quali sono le deroghe ai divieti di circolazione dei veicoli inquinanti?

Le deroghe sono riportate nel paragrafo "Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare" della pagina "Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria" al link <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

13) Quali sono le esclusioni ai divieti di circolazione dei veicoli inquinanti?

Le esclusioni sono riportate nel paragrafo “Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare” della pagina “Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria” al link <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

14) Qual è la differenza tra deroga ed esclusione dai divieti di circolazione?

L’esclusione è la condizione permanente per la quale non si applicano i divieti alla circolazione, la deroga è invece una particolare condizione temporanea di esenzione dai divieti. Ad esempio, i veicoli adibiti a servizio svolto dai corpi di Polizia sono esclusi dai divieti (ossia l’esclusione si applica in modo permanente) mentre i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica, sono derogati dai divieti esclusivamente per compiere il tragitto legato alla finalità da perseguire.

15) I Comuni possono rilasciare deroghe alle limitazioni stabilite dal provvedimento regionale?

I Comuni **non** possono rilasciare ulteriori deroghe alle limitazioni alla circolazione rispetto a quanto disposto a livello regionale, ma hanno la facoltà di applicare misure più restrittive rispetto ai provvedimenti regionali.

16) Quali sono le limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi?

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24). Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 sono in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni).

17) Possiedo un’autovettura o un autocarro Euro 3 diesel e vorrei dotarlo di un impianto alimentato a gas naturale. Sono assoggettato alle limitazioni della circolazione previste da Regione Lombardia?

Sì, si è assoggettati alle medesime limitazioni a cui è assoggettato un veicolo Euro 3 diesel perché l’installazione di un impianto a gas (*dual fuel*) non consente di elevare la classe emissiva originaria del veicolo da Euro 3 ad Euro 4, certificabile sul libretto di circolazione da parte della Motorizzazione civile. L’esclusione dalle limitazioni della circolazione è applicabile solo ai veicoli con doppia alimentazione (*bi-fuel*) benzina-gpl o benzina-metano.

18) Qual è la sanzione prevista in caso di inosservanza delle limitazioni della circolazione?

La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

19) Quando si attivano le misure temporanee, in aggiunta a quelle permanenti?

Si attivano durante gli episodi di accumulo degli inquinanti, nei [Comuni con oltre 30.000 abitanti](#) e in quelli aderenti, e in particolare si attivano dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee si attivano il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

20) Quali sono i veicoli sottoposti a limitazioni della circolazione in caso di attivazione delle misure temporanee?

In caso di attivazione delle misure temporanee, la limitazione è estesa ai veicoli di qualsiasi alimentazione (gas incluso) euro 0,1 e per i veicoli euro 2,3 e 4 Diesel (anche con FAP efficace) nei comuni con oltre 30 mila abitanti, e in quelli aderenti, appartenenti alle fasce 1 e 2 delle province interessate dall’attivazione.

21) Cosa succede se malgrado l'attivazione delle misure temporanee i valori del PM10 non scendono sotto i 50µg/m³?

Se entro 7 giorni i valori non scendono si applicano le misure temporanee di 2° livello. Per dettagli si rimanda all'infografica "[Limitazioni temporanee – ulteriori provvedimenti](#)"

22) In caso di attivazione delle misure temporanee si applicano altre limitazioni oltre a quella veicolare?

Si. Per maggiori dettagli si rimanda all'infografica "[Limitazioni temporanee – ulteriori provvedimenti](#)"

24) Se ho un euro 4 diesel con FAP posso circolare in caso di applicazione delle misure temporanee?

A partire dall'11 gennaio 2021 non possono circolare neanche i veicoli euro 4 diesel dotati di FAP, indipendentemente dal loro valore di emissione.

25) Dove è possibile reperire le informazioni relative all'attivazione delle misure temporanee?

Le informazioni sono reperibili al link <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home> e <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-temporanee>

LIMITAZIONI PER APPARECCHI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA

1) Quali sono le limitazioni previste da Regione Lombardia in materia di generatori di calore a biomassa legnosa?

Le limitazioni sono riassunte nella seguente tabella:

<i>Divieti</i>	<i>Ambiti territoriali di applicazione delle limitazioni</i>	<i>Classe ambientale dei generatori</i>	<i>Data di vigenza del divieto</i>
Divieto di installazione	Tutto il territorio regionale	0, 1, 2 e 3 stelle	dal 1° gennaio 2020
Divieto di utilizzo	Tutto il territorio regionale	0, 1 e 2 stelle	dal 1° gennaio 2020

In aggiunta vi è l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità, ossia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI 17225-2.

2) Chi effettua i controlli sulle limitazioni dei generatori di calore previste da Regione Lombardia?

I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni aventi popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

3) Quale sanzione è applicabile in caso di inosservanza di tali disposizioni?

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

4) Come individuo e documento la classe ambientale del mio generatore a biomassa legnosa?

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale approvato dal Ministero dell'ambiente con il decreto n. 186 del 7 novembre 2017. I

cittadini possono acquisire le informazioni necessarie e la relativa documentazione rivolgendosi direttamente all'azienda costruttrice del proprio generatore.

5) Esiste un elenco dei generatori certificati in base alla classe ambientale?

L'elenco è reso disponibile dagli organismi certificatori previsti dalla norma nazionale. In alternativa è possibile consultare i siti delle associazioni di categorie delle aziende costruttrici o delle aziende costruttrici stesse.

6) Ci sono incentivi per sostituire i vecchi generatori a biomassa (stufe o camini)?

Sì, è possibile utilizzare gli incentivi statali previsti dal Conto Termico introdotto dal D.M. 16/02/2016 con agevolazioni che arrivano fino al 65% dei costi sostenuti. Maggiori informazioni al link: <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/interventi-incentivabili/caldaie-e-stufe-a-biomasse-2b>

7) Se da un camino vedo uscire del fumo nero che causa molestie a chi posso rivolgermi?

È possibile rivolgersi alla Polizia locale per eventuali accertamenti legati al tipo di combustibile utilizzato (posto il divieto di bruciare rifiuti o qualsiasi materiale diverso dalla legna vergine) o al tipo di impianto.

LIMITAZIONI DELLE COMBUSTIONI ALL'APERTO

1) Qual è la normativa vigente in materia di combustioni all'aperto?

La norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto, rientrando tale pratica nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tra queste deroghe è prevista la possibilità di effettuare la combustione in loco di piccoli cumuli di residui agricoli o forestali (inferiori a 3 metri steri per ettaro), con limitazioni nelle zone dove ci sono superamenti dei limiti di qualità dell'aria. Il recente decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, ha introdotto ulteriori disposizioni circa le pratiche abbruciamento di materiali vegetali, già recepite da Regione Lombardia.

2) La pratica della combustione all'aperto anche solo di residui vegetali ha effetti sulla qualità dell'aria?

Sì, tale pratica produce effetti molto rilevanti sulla qualità dell'aria per gli inquinanti emessi, in particolare polveri sottili e altri inquinanti molto tossici (come il benzo(a)pirene e le diossine). Stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 in atmosfera di un singolo falò di residui vegetali di 24m³ (equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³) sono circa 8 volte le emissioni di PM10 che un comune di 1.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le proprie abitazioni con il metano.

3) Quali sono le limitazioni previste da Regione Lombardia in materia di combustioni all'aperto?

Regione Lombardia ha introdotto pertanto il divieto di combustione anche dei piccoli cumuli di residui vegetali nei Comuni posti a quota inferiore a 300 metri s.l.m. (o poste a quota inferiore a 200 metri s.l.m. nelle Comunità montane) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.

4) Cosa posso fare per smaltire i residui vegetali in alternativa alla combustione in loco?

È possibile procedere, dove possibile, al conferimento presso i centri di raccolta autorizzati, anche ai fini del recupero energetico. Nelle zone impervie è consigliabile procedere allo sminuzzamento e distribuzione sul terreno per consentire il recupero delle sostanze minerali e organiche.

5) Anche i falò rituali impattano sulla qualità dell'aria?

Sì, analogamente alle combustioni all'aperto dei residui vegetali hanno un notevole impatto sulla qualità dell'aria. La presenza eventuale di ulteriori materiali (es. materie plastiche, colle, vernici, metalli) può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute e costituisce di fatto uno smaltimento di rifiuti non consentito dalla legge.

6) Alla luce di quanto sopra, è possibile autorizzare i falò rituali da parte dei Comuni?

Si ritiene che non sussistano i fondamenti normativi statali e regionali che supportino tali autorizzazioni da parte dei Sindaci.